

Bilanci e IFRS

- Nel mese di ottobre lo IASB (www.iasb.org) e il FASB (www.fasb.org) hanno affrontato alcuni temi riguardanti il progetto di sostituzione dello IAS 39 e quello sui contratti assicurativi.

Con riferimento al progetto "Contratti assicurativi", i Board hanno concordato sulle seguenti decisioni preliminari (tentative decisions):

- **"Fixed-fee service contracts"**: esclusione, dall'ambito di applicazione dello standard relativo ai contratti assicurativi, dei "fixed-fee service contracts" che abbiano come scopo primario la fornitura di servizi e, in aggiunta, i seguenti requisiti: il prezzo non è determinato in relazione ad una valutazione del rischio associata ad un singolo cliente; l'adempimento contrattuale avviene fornendo un servizio e non la corresponsione di un pagamento al cliente e la tipologia di rischio trasferita con il contratto è collegata principalmente all'utilizzo dei servizi.
"Presentation of the statement of financial position": la presentazione della situazione finanziaria e patrimoniale deve rispettare una serie di requisiti, tra i quali, il dettaglio delle seguenti componenti: "expected future cash-flows", "effect of discounting", "risk adjustment" e "residual margin" (in base all'approccio dello IASB), e, se rilevante, "composite margin" (seguendo il modello del FASB).
- **"Presentation of the statement of comprehensive income"**: nel prospetto di conto economico complessivo l'impresa deve rappresentare: premi, sinistri, spese e margine lordo. I Board decideranno, negli incontri successivi, se tali informazioni dovranno essere fornite separatamente per i contratti valutati con il "building block approach" e per quelli valutati con il "premium allocation approach".

Con riferimento al progetto di sostituzione dello IAS 39, lo scorso 7 novembre lo IASB ha discusso il tema della data di applicazione obbligatoria dell'IFRS 9 alla luce dei commenti ricevuti sull'Exposure Draft "Mandatory effective date of IFRS 9".

Lo IASB ha deciso, in via preliminare, di:

- richiedere l'applicazione dell'IFRS 9 (2009) e dell'IFRS 9 (2010) a partire dal 1° gennaio 2015, piuttosto che dal 1° gennaio 2013;
- non prevedere la riformulazione dei "comparative-period financial statements" nell'applicazione iniziale dei requisiti di "classification and measurement" previsti dall'IFRS 9;
- richiedere informazioni aggiuntive al fine di comprendere l'impatto della transizione dallo IAS 39 all'IFRS 9. Tale disclosure è richiesta anche nel caso in cui una impresa scelga di riformulare i "comparative-period financial statements" per gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 9.

L'applicazione anticipata, sia dell'IFRS 9 (2009) che dell'IFRS 9 (2010), è ancora consentita.